CAMERA DEI DEPUTATI N. 1943

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FACCIO, VESCE, AGLIETTA, RUTELLI

Presentata il 24 novembre 1987

Istituzione dell'Ente nazionale per la difesa degli animali e norme per la loro tutela

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro della grande evoluzione culturale in corso nel mondo scientifico dell'intera comunità umana, ci si sta sempre più rendendo conto che l'unico pianeta su cui fiorisce la vita animale, vegetale e minerale, cioè la Terra, non ha ancora realizzato la ragione basilare della vita, cioè la fotosintesi che permette l'evoluzione dell'entropia termica.

Qualunque alterazione artificiosamente promossa da attività produttive che blocchino o alterino sensibilmente il rapporto ossigeno-anidride carbonica, calore indotto e dedotto, crea gravissimi rischi per la vita sulla Terra come può avvenire per desertificazione, morte del *plancton* marino, effetto serra, pioggie acide, abbattimento delle foreste, copertura con cemento e asfalto di gran parte della superficie terrestre, ecc.

Nell'analizzare queste problematiche agghiaccianti ma non fantascientifiche bensì realistiche, occorre tenere presente che difendere la vita significa tutta la vita non solo quella umana, ma anche e soprattutto quella animale, vegetale e minerale, di cui l'umanità è soltanto una parte, anche se la più sconsiderata e distruttiva.

Volendo dunque presentare una serie di leggi destinate a realizzare un nuovo modello di difesa della entropia del « pianeta Terra » è sicuramente indispensabile provvedere anche a una legge che tuteli e difenda la vita animale, che non è *res nullius*, come una volta per ignoranza e superficialità e per mancanza di conoscenze biologiche approfondite si affermava.

L'articolo 9 della Costituzione italiana sancisce il dovere da parte dei pubblici

poteri di promuovere lo sviluppo della cultura: eccoci dunque anche in questo campo non solo autorizzati, ma vorremmo dire obbligati a intervenire per arricchire e aggiornare la cultura italiana su questo grave problema del rispetto della vita da cui oltre la condanna senza appello della violenza, della guerra, della pena di morte scaturisce anche il risarcimento dell'inalienabile diritto alla vita e al rispetto della natura animale.

Tutela degli animali, quindi, dalla crudeltà, dallo sfruttamento, dall'indifferenza, dalla violenza con cui vengono trattati gli animali.

Proponiamo, prima di tutto, che si costituisca un organismo pubblico che si faccia carico della diffusione della cultura e della conoscenza dei diritti degli animali anche per il bene e la tutela di tutta la vita dell'intero pianeta di cui l'Italia fa parte, e per vigilare sul rispetto delle prescrizioni secondo le quali si difende e protegge la vita dell'intero mondo animale salvandolo dalla violenza di chi crede di « divertirsi » infliggendo torture e morte a scopo di « ricreazione ».

Sono rigorosamente vietate anche per la tutela della formazione morale e culturale dei nostri giovani tutte le feste, i giochi, le cerimonie in cui la vita animale venga uccisa o danneggiata e siano quindi lesi i sacrosanti diritti degli animali.

Uccidere o tormentare non può e non deve essere considerato un divertimento per qualunque ragione lo si faccia.

Vietate quindi la vivisezione, la caccia, la corrida, il tiro al piccione o alla quaglia o al fagiano e le feste popolari in cui si tortura e si uccide qualunque animale, pulci ammaestrate comprese. È vietato quindi torturare e violentare gli animali per ammaestrarli allo scopo di divertire e far ridere.

Da oggi, quindi, e vita natural durante, tutti gli animali attualmente ospitati e adoperati in zoo e circhi devono essere ricoverati in parchi naturali, più o meno riuniti per generi e speci, alimentati e rispettati e difesi a cura dei « difensori pubblici degli animali ».

I difensori pubblici degli animali costituiscono un gruppo di volontari – ottima la presenza di obiettori di coscienza – che si farebbero carico di far rispettare minuziosamente la presente legge fino a quando la cultura della civiltà e del rispetto della vita – ripetiamo di tutta la vita: animale, e minerale – sia definitivamente entrata nella cultura e nella civiltà storica universale e nella fattispecie italiana.

Tutti i fenomeni di acquisto e poi abbandono da parte dei cittadini di animali vengono puniti e l'educazione a questi princìpi viene garantita anche dal fatto che non vi devono più essere « padroni » degli animali, ma « curatori » degli animali domestici. Nessuno deve vietare l'ingresso in locali pubblici ad animali debitamente e correttamente affidati ai loro curatori che sono tenuti anche a non trascurare la pulizia dei luoghi in cui si accompagnano ai loro animali; gli animali domestici quindi devono essere tutti registrati in un'apposita anagrafe istituita presso i comuni di residenza a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

La sanzione pecuniaria è elevata, perché bisogna anche riuscire ad evitare l'incuria, l'indifferenza, la mancanza di rispetto di chiunque verso questi abitatori del pianeta che sono gli animali, i quali secondo le leggi dell'entropia e della fotosintesi universale sulla Terra hanno gli stessi diritti a occupare lo spazio naturale di cui godiamo noi.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'Ente nazionale per la difesa degli animali (ENDA), formato dai difensori pubblici degli animali con lo scopo di vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli seguenti, al fine di sottrarre tutti gli animali a inutili disagi, sofferenze, privazioni e torture.

2. Esso si compone di un Ispettorato centrale presso il Ministero dell'ambiente e di articolazioni a carattere provinciale e regionale. Ai difensori pubblici degli animali è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

ART. 2.

1. A tutti gli animali, anche a quelli destinati all'alimentazione, non devono essere inflitti trattamenti che possano diminuire il naturale stato di benessere. A loro sono destinati spazi adeguati alle necessità della loro vita.

ART. 3.

1. Gli animali da allevamento non possono essere innaturalmente stipati e mantenuti in condizioni di vita totalmente diverse da quelle del loro *habitat* naturale.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli animali selvaggi, non domestici e non addomesticabili mantenuti in cattività negli zoo cittadini, devono venire trasferiti dai centri urbani in zone destinate a parco naturale protetto.

ART. 5.

1. È fatto assoluto divieto di adoperare gli animali di qualunque genere e classe nei circhi, a scopo di divertimento.

ART. 6.

1. È fatto assoluto divieto di vivisezionare gli animali, anche per fini culturali o dichiaratamente scientifici.

ART. 7.

1. È fatto assoluto divieto di uccidere volontariamente gli animali a scopo di divertimento: caccia, tiro al piccione e alla quaglia, feste popolari e corride con tortura, violenze e massacro di animali a qualunque titolo e con qualunque mezzo commessi.

ART. 8.

1. Tutti gli animali domestici devono venire registrati alla nascita presso « l'anagrafe degli animali domestici ». Essi vengono tatuati, al momento della registrazione, con tinta indelebile, con la sigla dell'ufficio provinciale dei difensori pubblici degli animali territorialmente competenti e con il numero di registrazione, e sono assegnati al curatore che ne ha promossa la registrazione. Gli animali domestici randagi sono beni del patrimonio indisponibile dello Stato. Chiunque li abbandoni è punito a norma dell'articolo 11.

ART. 9.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli animali devono essere registrati e tatuati a norma dell'articolo 8. I trasgressori sono puniti a norma dell'articolo 11.

ART. 10.

1. I comuni, sulla base di piani regionali, istituiscono centri veterinari di pronto soccorso permanente al fine della sterilizzazione degli animali in caso di eccesso di riproduzione, e della loro cura.

ART. 11.

1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 è punito con una sanzione pecuniaria da 5 a 10 milioni. In caso di recidiva, alla sanzione pecuniaria è aggiunto l'arresto da un mese fino a tre anni. Il giudice, nell'irrogare le sanzioni, deve tener conto della gravità e penosità delle sofferenze inflitte agli animali.

ART. 12.

1. I comuni istituiscono centri di raccolta e di cura degli animali abbandonati. In essi viene attuato anche un programma di pianificazione delle nascite.

ART. 13.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dell'ambiente, sono promosse iniziative di sensibilizzazione sul problema del rispetto delle condizioni di vita degli animali nelle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 14.

1. Allo scopo di fornire ai difensori pubblici degli animali e ai loro curatori una adeguata preparazione scientifica, sono istituiti periodicamente, con decreto del Ministro dell'ambiente, corsi professionali e culturali di formazione.